



Consiglio Regionale della Puglia  
Gruppo Consiliare "Con Emiliano"

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE (articoli 2222 c.c. e seguenti)

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

Tra

il Gruppo Consiliare Regionale "Con Emiliano" (da ora in poi Gruppo) con sede in Bari alla Via Gentile, 52 C.F. 93515560725, nella persona del suo Presidente pro-tempore Ing. Gianfranco Lopane nato a ) e residente in )

e  
FOSCO VITANTONIO (da ora in poi Prestatore) nato a ) il ( ) e residente in ) alla via ) C.F. )

Si conviene e si stipula quanto segue:

### ARTICOLO 1 – PREMESSE

Ai sensi del Titolo I articoli 1 -4 della Legge Regionale nr. 29 del 22 Ottobre 2015, avente ad oggetto "Disciplina e regolamentazione dei limiti all'acquisizione e alla spesa dei Gruppi consiliari – modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali del 30 novembre 2012 e 11 Gennaio 1994 n.3", il Gruppo consiliare "Con Emiliano", intendono costituire un contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale alle condizioni di seguito indicate.

### ARTICOLO 2 – OGGETTO

Il Prestatore s'impegna a prestare la propria attività di collaborazione occasionale per le esigenze del Gruppo.

Il Prestatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- Marketing politico;
- Comunicazione politica ed istituzionale;
- Strategie comunicative;
- Consulenza nella comunicazione digitale;
- Gestione della comunicazione su piattaforme social;
- Realizzazione di manuale grafico per comunicazione istituzionale e politica.

### ARTICOLO 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio il 01.12.2020 e terminerà il 28/02/2021 senza alcun preavviso e potrà essere rinnovato annualmente, previa valutazione dell'operato, ed in ogni caso entro fine legislatura.

### ARTICOLO 4 – AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dal Prestatore nel contesto di un rapporto di attività autonoma privo del carattere della subordinazione e comporta da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici.

Ferma rimanendo la natura altamente fiduciaria dell'incarico e il prevalente carattere personale dell'attività che esso comporta, il prestatore potrà farsi occasionalmente coadiuvare da altri collaboratori, senza che ciò comporti ulteriori oneri e/o responsabilità per il Gruppo.

### ARTICOLO 5 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Nel caso in cui sopravvenga una delle situazioni personali impeditive di cui al punto c) dell'art.2 (raccomandazioni etiche) Titolo IV della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n.19/2015, il contratto si intenderà immediatamente risolto.

#### **ARTICOLO 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il prestatore si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti regionali d.G.R. n. 1423 del 4 luglio 2015.

#### **ARTICOLO 7 – RISULTATO**

Il Prestatore, con la sottoscrizione del presente contratto, cede al Gruppo ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

#### **ARTICOLO 8 – COMPENSO**

Si stabilisce per la durata del contratto un compenso lordo onnicomprensivo anche di oneri fiscali e previdenziali pari a € 4.320,0000 (quattromilatrecentoventi/00). Il compenso verrà corrisposto in due soluzioni: 31 gennaio e a saldo a prestazione eseguita.

#### **ARTICOLO 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del compenso avverrà a mezzo bonifico bancario e previa presentazione di regolare ricevuta intestata al Gruppo.

#### **ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE – RECESSO - DECADENZA**

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, il Gruppo potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del codice civile. Sono causa di risoluzione e quindi di cessazione immediata del contratto di consulenza in caso sopravvengano nel corso del rapporto una delle seguenti circostanze:

- che il Prestatore sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e/o mafiosa;
- che il Prestatore sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del Gruppo.

E' causa di risoluzione immediata del contratto il venir meno, a seguito di variazione del gruppo consiliare, di parte del budget assegnato ai singoli gruppi consiliari.

E' causa di risoluzione o decadenza dal contratto di consulenza la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia previsto dal D.G.R. n.1423 del 4 luglio 2015.

#### **ARTICOLO 11- RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui il Prestatore dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il prestatore non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. Il Prestatore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D.LGV.196/2003.

#### **ARTICOLO 12 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art.30 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, il Prestatore è nominato "Incaricato del trattamento dei dati personali". Potrà trattare i dati personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal responsabile del

trattamento. Non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento dei dati difforme può essere oggetto di sanzione penale.

### ARTICOLO 13 – RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del codice civile che disciplinano il lavoro autonomo occasionale (artt.2222 e seguenti).

### ARTICOLO 14 – CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il Prestatore dichiara altresì:

- di non essere legato da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado con alcun consigliere regionale componente dell'attuale Assemblea Legislativa regionale;
- di non essere stato rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del Gruppo.

### ARTICOLO 15 – RACCOMANDAZIONI ETICHE

Il Prestatore, preso atto che con o.d.g. approvato in data 13.10.2015 il Consiglio Regionale in merito alle spese del personale dei Gruppi consiliari ha impegnato l'ufficio di Presidenza, nell'ambito delle attività finalizzate a dare disposizioni per l'attuazione alle leggi regionali n.03/1994 e n.34 /2012, come integrate e modificate dalla legge 29/2015, ad adottare un regolamento secondo i principi e le finalità riportate nello stesso o.d.g., per un comportamento eticamente responsabile nell'adozione degli atti conseguenti alle nuove norme, accetta espressamente che la cessazione del contratto presente avvenga immediatamente, qualora la sua posizione rientri tra le fattispecie del punto c) art.2 titolo IV della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 19/2015:

- soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misura di prevenzione personale o patrimoniale per reati di peculato, concussione, corruzione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del gruppo consiliare e del consiglio regionale.

### ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bari.

Bari, 1/12/2020

Il Presidente del Gruppo Consiliare  
REGIONE EMILIA  
Ing. Gianfranco Paganoni  
Gruppo Consiliare



Il Collaboratore Occasionale  
Vitantonio Fosco